



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Catanzaro
Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE DEL 25-09-2017, n. 20

Oggetto: Determina a contrarre per l'acquisizione dell'intervento di manutenzione dell'impianto idrico sanitario del TAR di Catanzaro – anno 2017. CIG: Z752003BF9

IL DIRIGENTE

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante l'istituzione dei Tribunali amministrativi regionali;

Vista la L. 27/04/1982 n. 186 recante "Ordinamento della giurisdizione amministrativa del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali";

Visto la legge 21 luglio 2000, n. 205 "Disposizioni in materia di Giustizia amministrativa";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005, recante il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

Visto il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 recante "Codice dell'Amministrazione digitale";

Visto il Regolamento 6 febbraio 2012 e successive modifiche, recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa;

Vista la Circolare n. 1 del 25/01/2017 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, recante la disciplina per le acquisizioni beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Vista la Direttiva n. 3 del 19/06/2017 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, recante la disciplina per le acquisizioni beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Vista l'articolo 1, comma 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

Vista la circolare firmata congiuntamente dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa e dal Segretario delegato per i TT.aa.rr. 29 febbraio 2016, prot. n. 3803 sulle novità introdotte dalla legge 208/2015 in tema di acquisizione di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare 20 maggio 2016, prot. n. 9218, firmata congiuntamente dal Segretario delegato per il Consiglio di Stato e dal Segretario delegato per i TT.aa.rr., recante prime indicazioni sulla disciplina introdotta dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in materia di procedure di appalto;

Viste le linee guida ANAC 2-3-4-/2016, attuative del nuovo codice degli appalti pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto l'art. 32, comma 2, D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, in base al quale "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Visto l'art. 36 d.lgs. 18/04/2016 n. 50 relativo ai contratti sotto soglia;

Considerato in seguito al servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto idrico sanitario la Ditta titolare ha riscontrato e segnalato la necessità di effettuare alcuni lavori e forniture utili al corretto funzionamento degli impianti;

Visto il contratto relativo al servizio di manutenzione dell'impianto idrico sanitario intercorrente con la Ditta De Santis srl con sede in Roccelletta di Borgia (CZ), Via Risorgimento 160-162-164;

Vista la richiesta di fornitura di un preventivo alla Ditta De Santis srl per i lavori e le forniture segnalate inviata tramite mail il 29/07/2017;

Visto il preventivo fornito dalla Ditta De Santis srl n. 156 del 07/09/2017 di Euro 740,00 (Settecentoquaranta/00) oltre iva per la fornitura ed installazione del materiale utile al corretto funzionamento dell'impianto idrico;

Preso Atto che bisognava procedere, agli interventi richiesti e che, considerato che l'importo è inferiore a Euro 1.000,00 e che la fornitura è accessoria e strettamente connessa al contratto di manutenzione ordinaria in essere, appare opportuno affidare l'esecuzione alla medesima ditta che svolge il servizio di manutenzione ordinaria, che ha sinora svolto tempestivamente a regola d'arte le precedenti obbligazioni affidate nel rispetto dei prezzi e dei tempi pattuiti, alla Ditta De Santis srl, che offre, tra l'altro, alcune delle forniture necessarie a titolo gratuito;

Rilevato che, per le acquisizioni in argomento, non è stato elaborato il Documento unico di valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto, per la tipologia della fornitura, le prestazioni rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs 81/2008;

Tenuto Conto che, ai sensi dell'art. 34 del regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, l'ammontare della spesa non dovrebbe essere superiore ai limiti di importo previsti dal codice dei contratti;

Considerato che:

- ai sensi dell'art.36 del citato Decreto Legislativo n.50/2016, comma 1 "*L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.*" E comma 2 lett. a) "*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

a) *per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta*";

- ai sensi dell'art.30 del Decreto Legislativo n.50/2016, "*L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la*

qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. (...);

Acquisito il C.I.G. **Z752003BF9**

Ritenuto di dover procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Vista la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, resa in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del d.lgs. 50/2016;

Accertata la disponibilità di fondi sulla competenza del capitolo di bilancio 2291 del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro;

DETERMINA

- di acquisire i suddetti servizi in economia, mediante affidamento diretto, per le motivazioni espresse in premessa, attivando le necessarie procedure di selezione/individuazione del contraente secondo le modalità esplicitate nella stessa premessa, così come previsto dalla vigente normativa, avente per oggetto l'acquisizione dell'intervento di manutenzione dell'impianto idrico sanitario a servizio di questo Tribunale;
- di porre a base d'asta della gara l'importo di €. 740,00 (Settecentoquaranta/00), iva esclusa;
- di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze e che il costo della sicurezza è pertanto pari a zero;
- che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
- di autorizzare l'imputazione della relativa spesa sul capitolo 2291 del bilancio del TAR Calabria Sede di Catanzaro per l'esercizio finanziario 2017, che presenta sufficiente disponibilità;
- di nominare quale responsabile del procedimento la D.ssa Spasari Eleonora;
- di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché previa dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dell'esecuzione identificato nel Consegnatario.

di stabilire inoltre che:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è il seguente: manutenzione impianti;

b) l'oggetto del contratto è il seguente:

- Manutenzione impianto idrico TAR Catanzaro;

La presente determina è pubblicata sul sito internet della G.A. – sezione amministrazione trasparente- ai sensi dell'art.29, comma 1, d.lgs 50/2016.

Catanzaro, 25/09/2017

Il Segretario Generale
Pasquale Alvaro